

# STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

## “ *Volontarius* ”



### Art. 1

#### **Costituzione**

È costituita con sede in via della Visitazione 42 39100 Bolzano l'associazione di volontariato denominata " *Volontarius* ", di seguito detta *organizzazione*.

Essa si ispira ai valori del vangelo aperta però a tutti coloro che mettono al centro e servono la persona umana nella sua dignità e nei suoi valori.

I contenuti e la struttura dell'*organizzazione* sono democratici.

### Art. 2

#### **Finalità**

1. L'*organizzazione* opera:
  - 1.1. nel campo della solidarietà a garanzia della difesa dei diritti e della dignità della persona;
  - 1.2. prioritariamente a favore delle persone e degli organismi presenti sul territorio della provincia di Bolzano;
  - 1.3. anche a livello nazionale ed internazionale;
2. con lo scopo di *adoperarsi per interventi*:
  - 2.1. nei confronti di persone in stato di bisogno;
  - 2.2. di sostegno e/o integrazione ad organismi nello svolgimento della propria attività di solidarietà con particolare riguardo all'associazione "La Strada-Der Weg";
  - 2.3. di promozione, formazione, aggiornamento e "sostegno" di volontari ed organismi.
3. *anche attraverso*:
  - 3.1. convenzioni;
  - 3.2. l'attivazione di tutte le risorse pubbliche e private presenti sul territorio, concordando interventi per progetti e verificandone l'attuazione.
4. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.



### Art. 3

#### **Aderenti**

1. Sono aderenti all'*organizzazione* quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'*organizzazione*. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.

Conce Carmelo

3. Gli aderenti cessano di appartenere all'*organizzazione* per:
  - 3.1. dimissioni volontarie;
  - 3.2. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  - 3.3. morte;
  - 3.4. non aver rispettato gli obblighi di cui al successivo art.4. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4

**Diritti ed obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'*organizzazione*.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

**Organi**

1. Sono organi dell'*organizzazione*:
  - 1.1. l'assemblea;
  - 1.2. il Comitato;
  - 1.3. il presidente;
  - 1.4. collegio dei probiviri;
  - 1.5. collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

**Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'*organizzazione*.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad

franco Brucceiani



- altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
  6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
  7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
    - 7.1. Eleggere i membri del Comitato;
    - 7.2. Eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
    - 7.3. Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    - 7.4. Approvare il programma d'attività proposto dal Comitato;
    - 7.5. Approvare il bilancio preventivo;
    - 7.6. Approvare il bilancio consuntivo;
    - 7.7. Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
    - 7.8. Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.



## Art. 7

### Comitato

1. Il Comitato è composto da cinque membri eletti dall'assemblea.
2. Il Comitato può essere integrato dai seguenti membri, nel caso che non siano già "membri eletti del comitato stesso" ed entrambi avranno solo voto consultivo:
  - 2.1. un assistente ecclesiastico che cura in particolare l'assistenza morale e spirituale dei soci, nominato dal Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone;
  - 2.2. un membro nominato dall'associazione "La Strada-Der Weg" di Bolzano.
3. Il Comitato può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con solo voto consultivo.
4. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un proprio membro, il Comitato, alla prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.
5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
7. Il Comitato ha i seguenti compiti:
  - 7.1. Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - 7.2. Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- 7.3. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 7.4. Assumere il personale;
- 7.5. Eleggere il presidente;
- 7.6. Nominare il segretario;
- 7.7. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- 7.8. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### Art. 8

##### **Presidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'*organizzazione* nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Comitato più anziano di età.

#### Art. 9

##### **Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - 1.1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - 1.2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - 1.3. È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Comitato, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti;
  - 1.4. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;
  - 1.5. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'*organizzazione* nonché della conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - 1.6. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
  - 1.7. È a capo del personale.

## Art. 10

### **Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'*organizzazione* o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

## Art. 11

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su assegnazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

## Art. 12

### **Gratuità e durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## Art. 13

### **Risorse economiche**

1. L'*organizzazione* trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - 1.1. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - 1.2. Contributi di privati e di istituzioni private;
  - 1.3. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - 1.4. Contributi di organismi internazionali;
  - 1.5. Donazioni e lasciti testamentari;
  - 1.6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - 1.7. Entrate derivanti da entrate commerciali e produttive marginali;

1.8. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'*organizzazione* a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

#### Art. 14

##### *Quote sociali*

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'*organizzazione*. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 15

##### *Bilancio*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### Art. 16

##### *Modifiche dello statuto*

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'*organizzazione*.

#### Art. 17

##### *Norma di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Comitato

Firme

**Scioglimento dell'organizzazione**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.
2. Quando l'organizzazione viene sciolta, il patrimonio restante viene devoluto ad altra organizzazione di pari scopo sociale.



Canal Camelo  
 Italo Siccio  
 Wolfgang Holzer  
 Margherita DeBenedis  
 Herbert Feitner

Neneth Harding  
 Gaspo Emanuel  
 Carl Lowrey  
 Giacomo Bortolotti

Mario Depon  
 Gaudio Scialoja

Mario Sora  
 Roberto Gorer

Wipale Luft  
 Repubblicani

Luigi A. L. A.  
 Pizzi Giovanni  
 Hans Randi



Rotelli clause

Kinemer. Lelyhüter. Lisch  
Antonin Lelyhüter

Seipert Janting

Poro Gaurain

Lodoff Pann  
Pipo Vitella

Juan Carlos



Registrazione  
Repubblica Italiana

Leitungsverzeichnis  
Gebührenausweisung für Steuern

Rechtliche  
Art. 1001  
1 FEB. 1999 86  
am  
Serie SERIE 1

Registriert  
Registernummer  
L 1 am 27  
Friedrichstr. 27

Verkauf  
Empfänger

Bank  
Scheckhefte  
Kontokorrent  
Hypothekendar  
Doppel Konten  
Kontokorrent  
Kontokorrent  
Kontokorrent  
Kontokorrent

1 FEB. 1999  
am  
Prüfung  
Nr.

Ordnung  
Leitungsverzeichnis

am 27. 1999  
Ordnung Nr. Nr.

Ordnung  
Leitungsverzeichnis

am 27. 1999  
Ordnung Nr.

Ordnung  
Post Nr.



IL DIRETTORE AUSGEBENDE  
DER BEAUFTRAGTE DIRECTOR  
(Dr. M. Oberhauser)

*[Handwritten signature]*

Certifico io sottoscritto dottor Giancarlo Giatti Notaio alla  
residenza di Bressanone iscritto presso il Collegio Notarile di  
Bolzano, che questa copia fotostatica è conforme all'originale  
documento e la rilascio in n. 14 pagine, firmate nei fogli  
intermedi, per uso. di legge.-

Bressanone, addì 8 febbraio 1999.-

